

LE NUOVE DISPOSIZIONI PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO INTRODOTTE DALLA LEGGE 215/2021

LE RICADUTE DELLA LEGGE 215/2021 SULLE IMPRESE EDILI

17 FEBBRAIO 2022

Ing. Francesca Ferrocchi

■ ART. 51 ORGANISMI PARITETICI:

- RUOLO DELLE PARTI SOCIALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE NELLA DEFINIZIONE DEL REPERTORIO DEGLI ORGANISMI PARITETICI (COMMA 1-BIS)
- SONO PRIMA ISTANZA DI RIFERIMENTO IN MERITO A CONTROVERSIE SORTE SULL'APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI RAPPRESENTANZA, INFORMAZIONE E FORMAZIONE (COMMA 2)
- POSSONO SUPPORTARE LE IMPRESE NELL'INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI TECNICHE E ORGANIZZATIVE DIRETTE A GARANTIRE E MIGLIORARE LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (COMMA 3)

- **SVOLGONO O PROMUOVONO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SU RICHIESTA RILASCIANO UNA ATTESTAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI DI SUPPORTO (ASSEVERAZIONE MOGS) DELLA QUALE GLI ORGANI DI VIGILANZA POSSONO TENER CONTO AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE PROPRIE ATTIVITÀ (COMMA 3-BIS)**

- **LE COMUNICAZIONI DI CUI SONO ONERATI GLI ORGANISMI PARITETICI DEVONO AVVENIRE NEL RISPETTO DELLA PRIVACY (COMMA 8-BIS):**
 - *IMPRESSE CHE HANNO ADERITO AL SISTEMA DEGLI ORGANISMI PARITETICI E A QUELLE CHE HANNO SVOLTO FORMAZIONE ORGANIZZATA DAGLI STESSI*
 - *RLST*
 - *RILASCIO DELLE ASSEVERAZIONI*

- **I DATI RELATIVI DELLE IMPRESE COMUNICATI DAGLI ORGANISMI PARITETICI ALL'INL E ALL'INAIL, VERRANNO UTILIZZATI AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI PRIORITÀ NELLA PROGRAMMAZIONE DELLA VIGILANZA DA PARTE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO E DI CRITERI DI PREMIALITÀ NELL'AMBITO DELLA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI ASSICURATIVI DA PARTE DELL'INAIL (8-TER)**

■ ASSEVERAZIONE IN EDILIZIA

- **NORMA UNI 11751-1 “ADOZIONE ED EFFICACE ATTUAZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (MOG-SSL) – PARTE 1: MODALITÀ DI ASSEVERAZIONE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE” (PUBBLICATA 11 LUGLIO 2019)**
- **IL SETTORE EDILE PRIMO SETTORE AD AVER DEFINITO LE MODALITÀ DI ASSEVERAZIONE DEI MOG-SSL, AI SENSI DELL’ARTICOLO 51 DEL D. LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 E S.M.I., CON L’OBIETTIVO DI RAFFORZARE LA LOTTA AL FENOMENO INFORTUNISTICO E DI QUALIFICARE LE IMPRESE CHE INVESTONO IN SICUREZZA E PREVENZIONE**
- **NORMA UNI 11751 – 2 “ ADOZIONE ED EFFICACE ATTUAZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA (MOG-SSL) – PARTE 2: REQUISITI DI CONOSCENZA, ABILITÀ E COMPETENZA DELLE FIGURE PROFESSIONALI TECNICHE COINVOLTE NEL PROCESSO DI ASSEVERAZIONE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE ”**

■ ART. 99 NOTIFICA PRELIMINARE

I SOGGETTI DESTINATARI DELLA NOTIFICA PRELIMINARE, OSSIA LA DTL, LA ASL E, LIMITATAMENTE AI LAVORI PUBBLICI, IL PREFETTO, LA TRASMETTONO ALLA CASSA EDILE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (1-BIS)



L'INCROCIO DEI DATI IN POSSESSO DELLE CASSE EDILI CON QUELLI PRESENTI NELLE NOTIFICHE PRELIMINARI PERMETTERÀ UNA PIÙ ATTENTA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI REGOLARITÀ DELLE IMPRESE

■ **Modifiche all'articolo 14 – “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”**

- **L'ART. 13 DEL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 2021, N. 146 (E SUCCESSIVAMENTE LA LEGGE DI CONVERSIONE) HA SOSTITUITO L'ART. 14 DEL D.LGS. N. 81/2008, APPORTANDO ALL'ISTITUTO DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE UNA SERIE DI SOSTANZIALI MODIFICHE**

■ ART. 14, COMMA 1

FINALITÀ E COMPETENZA:

«FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 20 E 21 DEL D.LGS. 19 DICEMBRE 1994, N. 758»:

- ✓ AL FINE DI FAR CESSARE IL PERICOLO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI → COMPETENZA DELL'INL E DELLE AA.SS.LL (ART. 14, COMMA 8)
- ✓ CONTRASTARE IL LAVORO IRREGOLARE → COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'INL
- ✓ IN ENTRAMBE LE IPOTESI SI TRATTA DI PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN ASSENZA DI OGNI FORMA DI DISCREZIONALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

■ CONDIZIONI PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

- «ALMENO IL 10 PER CENTO DEI LAVORATORI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO RISULTI OCCUPATO, AL MOMENTO DELL'ACCESSO ISPETTIVO, SENZA PREVENTIVA COMUNICAZIONE DI INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO»
ACCESSO ISPETTIVO → MOMENTO IN CUI VA VALUTATA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO
- «OVVERO INQUADRATI COME LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI IN ASSENZA DELLE CONDIZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA»
- «A PRESCINDERE DAL SETTORE DI INTERVENTO, IN CASO DI GRAVI VIOLAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO DI CUI ALL'ALLEGATO I»

ALLEGATO I

	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato

7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000
12 - bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	Euro 3.000

■ AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

- È ADOTTATO «IN RELAZIONE ALLA PARTE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE INTERESSATA DALLE VIOLAZIONI»
- CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'EDILIZIA È ADOTTATO IN RELAZIONE «ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'IMPRESA NEL SINGOLO CANTIERE» (CFR. ML CIRC. N. 33/2009)
- IN VIA ALTERNATIVA, È ADOTTATO IN RELAZIONE ALLA PARTE «DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESTATI DAI LAVORATORI INTERESSATI DALLE VIOLAZIONI DI CUI AI NUMERI 3 E 6 DELL'ALLEGATO I»

■ ART. 14, COMMA 9

CONDIZIONI PER LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE:

LA REVOCA PUÒ ESSERE ADOTTATA DAGLI STESSI SOGGETTI CHE HANNO EMANATO IL PROVVEDIMENTO, A SEGUITO DI:

- a) **REGOLARIZZAZIONE DEI LAVORATORI NON RISULTANTI DALLE SCRITTURE O DA ALTRA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA ANCHE SOTTO IL PROFILO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA (NOTA PROT. N. 19570/2015);**
- b) **ACCERTAMENTO DEL RIPRISTINO DELLE REGOLARI CONDIZIONI DI LAVORO NELLE IPOTESI DI VIOLAZIONI DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO;**

- c) RIMOZIONE DELLE CONSEGUENZE PERICOLOSE DELLE VIOLAZIONI NELLE IPOTESI DI CUI ALL'ALLEGATO I;**
- d) NELLE IPOTESI DI LAVORO IRREGOLARE, IL PAGAMENTO DI UNA SOMMA AGGIUNTIVA PARI A 2.500 EURO QUALORA SIANO IMPIEGATI FINO A CINQUE LAVORATORI IRREGOLARI E PARI A 5.000 EURO QUALORA SIANO IMPIEGATI PIÙ DI CINQUE LAVORATORI IRREGOLARI;**
- e) NELLE IPOTESI DI CUI ALL'ALLEGATO I, IL PAGAMENTO DI UNA SOMMA AGGIUNTIVA DI IMPORTO PARI A QUANTO INDICATO NELLO STESSO ALLEGATO I CON RIFERIMENTO A CIASCUNA FATTISPECIE.**

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – CIRCOLARE N. 4 DEL 9 DICEMBRE 2021



Per le violazioni di cui all'Allegato I la sospensione può essere adottata in presenza delle condizioni che verranno riportate di seguito

1. MANCATA ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PUÒ ESSERE ADOTTATO:

- ✓ SOLO IN CASO DI MANCATA REDAZIONE DEL DVR DI CUI ALL'ART. 29, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/2008
- ✓ IN CASO DI CUSTODIA DEL DVR IN LUOGO DIVERSO LA DECORRENZA DEL PROVVEDIMENTO PUÒ ESSERE DIFFERITA ALLE ORE 12:00 DEL GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO.
 - ❑ SOLO OVE IL DVR RECHI DATA CERTA ANTEDENTE ALL'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE, SARÀ POSSIBILE PROCEDERE ALL'ANNULLAMENTO DELLO STESSO LIMITATAMENTE ALLA CAUSALE AFFERENTE ALLA MANCANZA DEL DVR.

- ✓ **LA MANCATA ELABORAZIONE DEL DVR SARÀ OGGETTO DI PRESCRIZIONE DA ADOTTARE IN SEDE DI ACCESSO ISPETTIVO, SALVO ALCUNI CASI SPECIFICI (RISCHI CANCEROGENI, AMIANTO, CANTIERI CON PRESENZA DI PIÙ IMPRESE E ENTITÀ PRESUNTA DEI LAVORI NON INFERIORE A 200 U/G)**
- ✓ **AI FINI DELLA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE SI DOVRÀ ESIBIRE IL DVR.**

2. MANCATA ELABORAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PUÒ ESSERE ADOTTATO:

- ✓ **IN CASO DI OMESSA REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 46, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 81/2008**
- ✓ **LA MANCATA ELABORAZIONE DEL PIANO SARÀ OGGETTO DI PRESCRIZIONE DA ADOTTARE IN SEDE DI ACCESSO ISPETTIVO**
- ✓ **AI FINI DELLA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE SI DOVRÀ ESIBIRE IL PIANO IN QUESTIONE**

3. MANCATA FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

- ✓ **IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE VA ADOTTATO SOLO QUANDO È PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DEL LAVORATORE SIA AI CORSI DI FORMAZIONE SIA ALL'ADDESTRAMENTO**
- ✓ **LA MANCATA FORMAZIONE SARÀ OGGETTO DI PRESCRIZIONE, PER EFFETTO DELLA QUALE IL LAVORATORE NON POTRÀ ESSERE ADIBITO ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ PER CUI, AI FINI DELLA SOSPENSIONE, È STATA RICONTRATA LA CARENZA FORMATIVA**
- ✓ **AI FINI DELLA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE SI DOVRÀ DIMOSTRARE LA PRENOTAZIONE DELLA FORMAZIONE**
- ✓ **AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI PRESCRIZIONE (SUCCESSIVO ALLA REVOCA DELLA SOSPENSIONE) SI PRODURRÀ DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO**

3. MANCATA FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

- ✓ **IN CASO DI LAVORATORI IRREGOLARI NELLA MISURA DI ALMENO IL 10%, L'ULTERIORE CAUSA DI SOSPENSIONE PER MANCATA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SARÀ CONTESTATA SE ESSI RISULTANO ADIBITI AD ATTIVITÀ PER LE QUALI SIA PREVISTO CONGIUNTAMENTE L'OBBLIGO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO**
- ✓ **IN CASO CONTRARIO LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PER OCCUPAZIONE DI LAVORATORI «IN NERO» CONSEGUIRÀ ALLA VERIFICA DELLA PRENOTAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE DI CUI ALL'ART. 37 E DELLA VISITA MEDICA, OVE OBBLIGATORIA**

4. MANCATA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E NOMINA DEL RELATIVO RESPONSABILE

IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE VA ADOTTATO:

- ✓ NEI CASI IN CUI IL DATORE DI LAVORO NON ABBA COSTITUITO IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
- ✓ NEI CASI IN CUI IL DATORE DI LAVORO NON ABBA NOMINATO IL RSPP, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1 LETT. B, DEL D.LGS. N. 81/2008
- ✓ NEI CASI IN CUI IL DATORE DI LAVORO NON ABBA ASSUNTO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DEI RELATIVI COMPITI DANDONE PREVENTIVA INFORMAZIONE AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

- ✓ **LA MANCATA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E NOMINA DEL RELATIVO RESPONSABILE SARÀ OGGETTO DI PRESCRIZIONE IN SEDE DI ACCESSO ISPETTIVO**

- ✓ **AI FINI DELLA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE SI DOVRÀ ESIBIRE LA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLA COSTITUZIONE DEL SUDDETTO SERVIZIO ED ALLA NOMINA DEL RSPP, OVVERO ALLA PREVENTIVA INFORMAZIONE AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA CIRCA L'ASSUNZIONE DIRETTA, DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, DELLO SVOLGIMENTO DIRETTO DEI COMPITI DEL RSPP**

5. MANCATA ELABORAZIONE PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE VA ADOTTATO:

- ✓ **SOLO NEL CASO IN CUI NON SIA STATO ELABORATO IL POS DI CUI ALL'ARTICOLO 89, COMMA 1 LETT. H)**



SI RICORDA CHE IL POS NON È OBBLIGATORIO RELATIVAMENTE “ALLE MERE FORNITURE DI MATERIALI O ATTREZZATURE”

- ✓ **LA MANCATA ELABORAZIONE DEL POS SARÀ OGGETTO DI PRESCRIZIONE DA ADOTTARE IN SEDE DI ACCESSO ISPETTIVO**

- ✓ **AI FINI DELLA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE SI DOVRÀ ESIBIRE IL POS**

6. MANCATA FORNITURA DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO

IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE VA ADOTTATO:

- ✓ QUANDO RISULTI ACCERTATO CHE NON SONO STATI FORNITI AL LAVORATORE I DPI CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO, FATTISPECIE DIVERSA DALLE IPOTESI IN CUI I LAVORATORI NON LI ABBIANO UTILIZZATI

7. MANCANZA DI PROTEZIONI VERSO IL VUOTO

IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE VA ADOTTATO:

- ✓ **NELLE IPOTESI IN CUI LE PROTEZIONI VERSO IL VUOTO RISULTINO DEL TUTTO MANCANTI O TALMENTE INSUFFICIENTI DA ESSERE CONSIDERATE SOSTANZIALMENTE ASSENTI**

8. MANCATA APPLICAZIONE DELLE ARMATURE DI SOSTEGNO, FATTE SALVE LE PRESCRIZIONI DESUMIBILI DALLA RELAZIONE TECNICA DI CONSISTENZA DEL TERRENO

IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE VA ADOTTATO:

- ✓ **QUANDO LE ARMATURE DI SOSTEGNO SIANO DEL TUTTO MANCANTI O SIANO TALMENTE INSUFFICIENTI DA ESSERE CONSIDERATE SOSTANZIALMENTE ASSENTI**

9. LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI

IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE VA ADOTTATO:

- ✓ IN PRESENZA DI LAVORI NON ELETTRICI EFFETTUATI IN VICINANZA DI LINEE ELETTRICHE DURANTE I QUALI I LAVORATORI OPERINO A DISTANZE INFERIORI AI LIMITI PREVISTI DALLA **TAB. 1 DELL'ALLEGATO IX**, IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI CONFORMI ALLE SPECIFICHE NORME TECNICHE **CEI** IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI

10. PRESENZA DI CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI

IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE VA ADOTTATO:

- ✓ **IN PRESENZA DI LAVORI NON ELETTRICI EFFETTUATI IN VICINANZA DI IMPIANTI ELETTRICI CON PARTI ATTIVE NON PROTETTE, DURANTE I QUALI I LAVORATORI OPERINO A DISTANZE INFERIORI AI LIMITI PREVISTI DALLA TAB. 1 DELL'ALLEGATO IX, IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI CONFORMI ALLE SPECIFICHE NORME TECNICHE CEI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI**

11. MANCANZA PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI (IMPIANTO DI TERRA, INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, INTERRUTTORE DIFFERENZIALE)

IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE VA ADOTTATO:

- ✓ QUANDO RILEVA L'ASSENZA DEGLI ELEMENTI INDICATI (IMPIANTO DI TERRA, MAGNETOTERMICO, DIFFERENZIALE), OVVERO IL LORO MANCATO FUNZIONAMENTO

12. OMESSA VIGILANZA IN ORDINE ALLA RIMOZIONE O MODIFICA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA O DI SEGNALAZIONE O DI CONTROLLO

IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE VA ADOTTATO:

- ✓ **QUANDO SI ACCERTA LA RIMOZIONE O LA MODIFICA DEI DISPOSITIVI A PRESCINDERE DAL SOGGETTO A CUI SIA ADDEBITABILE LA RIMOZIONE O LA MODIFICA**

12-BIS. MANCATA NOTIFICA ALL'ORGANO DI VIGILANZA PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI CHE POSSONO COMPORTARE IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE VA ADOTTATO:

- ✓ **NEL CASO NON VENGA FATTA NOTIFICA ALL'ORGANO DI VIGILANZA PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI CHE POSSONO COMPORTARE IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO**

TALE VIOLAZIONE VIENE SANZIONATA ANCHE CON UNA SOMMA AGGIUNTIVA PARI A 3.000 EURO

■ ART. 26 – “Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione”

ART. 26, COMMA 8-BIS



8-bis) Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Pubblicazione Ance
«LA RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO»
I ruoli individuati dal T.U. n. 81/2008 e la delega di funzioni



- ✓ *Le figure previste dal Testo Unico sicurezza e le relative posizioni di garanzia*
(TRA CUI IL PREPOSTO)
- ✓ *La delega di funzioni*
- ✓ *Applicazione della disciplina al settore dei lavori in edilizia: imprese esecutrici e impresa affidataria*

■ ART. 37 FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

ENTRO IL **30 GIUGNO 2022** LA **CONFERENZA PERMANENTE STATO-REGIONI** ADOTTA UN **ACCORDO** NEL QUALE ACCORPA, RIVISITA E MODIFICA GLI **ACCORDI ATTUATIVI DEL TESTO UNICO** SULLA SICUREZZA SUL LAVORO IN MATERIA DI FORMAZIONE IN MODO DA GARANTIRE:

L'INDIVIDUAZIONE DELLA DURATA, DEI CONTENUTI MINIMI E DELLE MODALITÀ DELLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO



LA SPECIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO OBBLIGATORIA PER I DISCENTI DI TUTTI I PERCORSI FORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E DELLE VERIFICHE DI EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

**ART. 37,
COMMA 5**



«L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato»

**ART. 37,
COMMA 7**



«l datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo capoverso»

SOGGETTI DESTINATARI:

- **DATORE DI LAVORO**
- **DIRIGENTI**
- **PREPOSTI**



**ART. 37,
COMMA 7-TER**



«Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi»

GRAZIE PER L'ATTENZIONE